



Comune di Ameglia

(Provincia della Spezia)

Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia

Tel. 0187/60921 Fax 0187/609044

Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. ____ del ____)

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Ameglia come individuate e definite dalla Legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale Compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismi e le aree di sosta).
2. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Ameglia che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento

dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Minori entro il diciottesimo anno di età;
- b) Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Ameglia;
- c) Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente abili;
- d) Soggetti che soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare;
- e) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- f) Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Ameglia per lo svolgimento di attività di assistenza alla popolazione;

2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7

Obblighi dei Responsabili dell'Imposta di soggiorno

1. I responsabili dell'imposta di Soggiorno relativi alle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ameglia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, nonché a richiedere il pagamento dell'imposta al soggetto passivo entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite con rilascio di quietanza.
2. I gestori, in qualità di Responsabili dell'Imposta di soggiorno, devono obbligatoriamente presentare all'ufficio preposto la richiesta di registrazione su apposito gestionale informatico messo a disposizione dal Comune di Ameglia richiedendo le credenziali di accesso necessarie.
3. Il Responsabile dell'Imposta di soggiorno comunica ~~al servizio tributi del~~ al Comune di Ameglia entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di pernottamenti. La comunicazione deve essere presentata anche se non ci sono stati pernottamenti: in questo caso il gestore o i soggetti indicati nel primo periodo, comunicano che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno.
4. La comunicazione di cui al comma 3 deve essere compilata e presentata esclusivamente on-line, mediante l'apposito gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In caso di gestione di più strutture ricettive, da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
5. I Responsabili dell'Imposta di soggiorno, gestori di portali telematici e/o piattaforme on-line ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti riguardanti l'imposta di soggiorno potranno definire le modalità per l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Ameglia.
6. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza città-stato ed autonomie locali, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-ter del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive ovvero i soggetti che incassano, in relazione all'attività di riscossione e di riversamento dell'imposta di soggiorno, continuano a rendere il conto della propria gestione; a tale scopo i gestori medesimi sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, relativo all'anno precedente, redatto sull'apposito "modello 21" approvato con d.p.r. n. 194/1996, All. B.

8. Il Responsabile dell'Imposta di soggiorno è obbligato a conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'Imposta di soggiorno.
9. Il Comune di Ameglia provvederà a fornire apposita modulistica da compilare a cura dei soggetti responsabili della riscossione dell'imposta.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Ameglia con le modalità di cui al successivo comma 2. Il gestore non invia al Comune di Ameglia quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 7 giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3 tramite F24.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7 comma 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Ameglia da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12 (dodici).

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

Articolo 15

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente atto.

2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.